



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **55**

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA AMBIENTE

N. 3 DEL 01-10-2019

PROT.N.9646 DEL 01/10/2019

Ufficio: **URBANISTICA**

Oggetto:	Annullamento ordinanza-ingiunzione n.6 del 18/09/2018 prot.n.9426, sanzione amministrativa pecuniaria violazione art. 17, c.1, R.D. n. 1775/1933 e s.m.i. e art. 96, comma 6, D.Lgs.152/2006 e s.m.
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di ottobre, il Responsabile del servizio **MOROSI DARIO**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'Organo Politico;
- Visto l'art. 109, comma 2, del sopra citato T.U. che prevede, per i Comuni privi di dirigenti, la facoltà di attribuire le funzioni gestionali proprie degli stessi, di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimento motivato del Sindaco;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 30/06/2014 prot.n.3788/14 con il quale il Geom. Dario Morosi è stato nominato responsabile del Servizio dell'Area Gestione del Territorio Urbanistica Edilizia pubblica e privata Ambiente del Comune di Visso;

Visto il verbale di accertamento di illecito amministrativo n.32698 del 28/06/2018 del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri “Parco” di Visso, pervenuto al Comune di Visso in data 25/07/2018 prot.n.7486, con il quale si contesta al Sig. Cherubini Stefano nato a San Severino Marche (MC) il 30/09/1982 e residente a Visso (MC) in Via G. Rosi n.25, C.F. CHRSFN82P30I156Q, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Trocicoltura Cherubini snc di Cherubini Stefano e Lorenzo & C. con sede a Visso (MC) in Loc. Valle Castelsantangelo sul Nera, C.F. e P.IVA 01174760437, la violazione dell'art.17, comma 1 del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i. e dell'art. 96, comma 6 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., per derivazione di acqua pubblica oltre la quantità prevista in concessione nell'impianto ittico situato in Visso, loc. Valle Castelsantangelo sul Nera;

Dato atto che il suddetto verbale è stato notificato agli interessati in data 20/07/2018;

Dato atto che entro trenta giorni dalla notificazione del suddetto verbale, il Sig. Cherubini Stefano e la Società Agricola Troticoltura Cherubini snc di Cherubini Stefano e Lorenzo & C. con sede a Visso, non hanno presentato scritti difensivi su carta libera, né richiesto di essere sentiti dal Comune di Visso;

RICHIAMATA la propria ordinanza-ingiunzione n.6 del 18/09/2018 prot.n.9426, con la quale è stata determinata la sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 17, comma 1, R.D. n. 1775/1933 e s.m.i. e art. 96, comma 6, D.Lgs.152/2006 e s.m.i., relativamente al verbale di accertamento di illecito amministrativo n.32698 del 28/06/2018 del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri “Parco” di Visso, pervenuto al Comune di Visso in data 25/07/2018 prot.n.7486, per derivazione di acqua pubblica oltre la quantità prevista in concessione nell'impianto ittico situato in Visso, loc. Valle Castelsantangelo sul Nera, nella misura minima di € 3.000,00 (tremila/00),

DATO ATTO che con la medesima ordinanza-ingiunzione n.6 del 18/09/2018 prot.n.9426, è stato ingiunto, nei confronti di ed in solido fra loro a:

- 1) Cherubini Stefano nato a San Severino Marche (MC) il 30/09/1982 e residente a Visso (MC) in Via G. Rosi n.25, C.F. CHRSFN82P30I156Q, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Troticoltura Cherubini snc di Cherubini Stefano e Lorenzo & C. con sede a Visso (MC) in Loc. Valle Castelsantangelo sul Nera, P.IVA C.F. e P.IVA 01174760437, in qualità di trasgressore;
- 2) Società Agricola Troticoltura Cherubini snc di Cherubini Stefano e Lorenzo & C. con sede a Visso (MC) in Loc. Valle Castelsantangelo sul Nera, C.F. e P.IVA 01174760437, in qualità di obbligato in solido.

di provvedere al pagamento, a favore del Comune, della sanzione amministrativa pecuniaria sopra indicata, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) con effetto dalla data di notifica del provvedimento.

DATO ATTO che il trasgressore e l'obbligato in solido non hanno provveduto al pagamento della suddetta sanzione amministrativa nei termini di cui sopra;

DATO ATTO che con verbale di accertamento di illecito amministrativo n.32699 del 28/06/2018 del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri “Parco” di Visso, pervenuto al Comune di Visso in data 25/07/2018 prot.n.7487, è stato contestato al Sig. Cherubini Lorenzo nato a Camerino (MC) il 04/11/1986 e residente a Ussita (MC) in Strada Prov. 130 Ussita – Frontignano snc, C.F. CHRLNZ86S04B474S, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Troticoltura Cherubini snc di Cherubini Stefano e Lorenzo & C. con sede a Visso (MC) in Loc. Valle Castelsantangelo sul Nera, C.F. e P.IVA 01174760437, la stessa violazione dell'art.17, comma 1 del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i. e dell'art. 96, comma 6 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., per derivazione di acqua pubblica oltre la quantità prevista in concessione nell'impianto ittico situato in Visso, loc. Valle Castelsantangelo sul Nera;

RICHIAMATA la propria ordinanza-ingiunzione n.5 del 18/09/2018 prot.n.9425, con la quale è stata determinata la sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 17, comma 1, R.D. n. 1775/1933 e s.m.i. e art. 96, comma 6, D.Lgs.152/2006 e s.m.i., relativamente al verbale di accertamento di illecito amministrativo n.32699 del 28/06/2018 del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri “Parco” di Visso, pervenuto al Comune di Visso in data 25/07/2018 prot.n.7487, per derivazione di acqua pubblica oltre la quantità prevista in concessione nell'impianto ittico situato in Visso, loc. Valle Castelsantangelo sul Nera, nella misura minima di € 3.000,00 (tremila/00),

DATO ATTO che con la medesima ordinanza-ingiunzione n.5 del 18/09/2018 prot.n.9426, è stato ingiunto, nei confronti di ed in solido fra loro a:

- 1) Cherubini Lorenzo nato a Camerino (MC) il 04/11/1986 e residente a Ussita (MC) in Strada Prov. 130 Ussita – Frontignano snc, C.F. CHRLNZ86S04B474S, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Triticoltura Cherubini snc di Cherubini Stefano e Lorenzo & C. con sede a Visso (MC) in Loc. Valle Castelsantangelo sul Nera, C.F. e P.IVA 01174760437, in qualità di trasgressore;
- 2) Società Agricola Triticoltura Cherubini snc di Cherubini Stefano e Lorenzo & C. con sede a Visso (MC) in Loc. Valle Castelsantangelo sul Nera, C.F. e P.IVA 01174760437, in qualità di obbligato in solido.

di provvedere al pagamento, a favore del Comune, della sanzione amministrativa pecuniaria sopra indicata, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) con effetto dalla data di notifica del provvedimento.

DATO ATTO che l'obbligato in solido ha provveduto al pagamento della suddetta sanzione amministrativa, come da comunicazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria prot.n.7406 del 23/07/2019;

VISTA la richiesta della Società Agricola Triticoltura Cherubini snc di Cherubini Stefano e Lorenzo & C. con sede a Visso (MC) del 10/09/2019, assunta al protocollo comunale n.8920 del 10/09/2019, con la quale si chiede l'archiviazione con conseguente annullamento del procedimento relativo alla predetta ordinanza-ingiunzione n.6 del 18/09/2018 prot.n.9426, in quanto trattasi della contestazione di un singolo fatto, per il quale non è stato rilevato il concorso di soggetti e non essendo stato materialmente individuato il soggetto responsabile;

DATO ATTO che nella medesima richiesta, la Società Agricola Triticoltura Cherubini snc evidenzia:

- che l'art.3 della Legge n.689/1981 specifica che è responsabile solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o omissiva che integra la violazione e che, pertanto, nel caso la violazione sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere chiamati automaticamente a rispondere i soci amministratori;
- che per poter elevare personalmente la sanzione ad ogni singolo socio e/o amministratore, è necessario ed indispensabile l'accertamento dell'effettivo concorso di questi, nel porre in essere la condotta che ha dato luogo all'infrazione;
- che per quanto riguarda i fatti contestati, nessun accertamento e nessuna individuazione dell'effettivo responsabile vi è stata da parte degli accertatori, i quali hanno solo appurato la sussistenza della violazione ed elevato la sanzione;
- che di conseguenza, nel caso in esame (in cui non è stato individuato l'autore materiale della violazione), i singoli soci e/o amministratori non potevano essere chiamati a rispondere ma, al più, ai sensi dell'art.6 comma 3 della Legge n.689/1981, poteva essere chiamata a rispondere solo la società in via solidale;
- che quanto sopra è stato ribadito dalla sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 30766 del 28/11/2018, confermando il precedente univoco orientamento (n.12264 del 25/05/2007, n.13770/2009, n. 26238 del 06/12/2011, n. 3879 del 12/03/2012, n. 21041/2013);

ACCERTATO che quanto affermato dalla Società Agricola Triticoltura Cherubini snc nella predetta richiesta del 10/09/2019, assunta al protocollo comunale n.8920 del 10/09/2019, trova conferma nella documentazione agli atti di questo ufficio, nella giurisprudenza richiamata ed in particolare nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 30766 del 28/11/2018: *“in tema di sanzioni amministrative, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione; ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto*

ad una società di persone (nella specie una s.n.c.), non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale (v. Sez. 2, Sentenza n. 26238 del 06/12/2011 Rv. 619805; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21041 del 2013; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6068 del 2018 queste ultime non massimate

)
;

RITENUTO che, per quanto sopra illustrato, l'ordinanza-ingiunzione n.6 del 18/09/2018 prot.n.9426 deve essere considerata una mera duplicazione dell'atto sanzionatorio dell'ordinanza-ingiunzione n.5 del 18/09/2018 prot.n.9425, per la quale Società Agricola Triticoltura Cherubini snc già ha provveduto al pagamento della relativa sanzione amministrativa, come da comunicazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria prot.n.7406 del 23/07/2019;

RITENUTO di dover procedere all'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.6 del 18/09/2018 prot.n.9426, ai sensi l'art.21-octies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., trattandosi di atto viziato da eccesso di potere;

- Visto l'art. 17, comma 1 e 3, R.D. n. 1775/1933 e s.m.i.;
- Visto l'art. 96, comma 6, D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- Visto l'art.16, della Legge 24/11/1981 n.689;
- Vista la Legge Regionale 10/08/1998 n.33;
- Visto l'art.21-octies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- Per le motivazioni sopra esposte

ANNULLA

l'ordinanza-ingiunzione n.6 del 18/09/2018 prot.n.9426, con la quale è stata determinata la sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 17, comma 1, R.D. n. 1775/1933 e s.m.i. e art. 96, comma 6, D.Lgs.152/2006 e s.m.i., relativamente al verbale di accertamento di illecito amministrativo n.32698 del 28/06/2018 del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri “Parco” di Visso, pervenuto al Comune di Visso in data 25/07/2018 prot.n.7486, per derivazione di acqua pubblica oltre la quantità prevista in concessione nell'impianto ittico situato in Visso, loc. Valle Castelsantangelo sul Nera, nella misura minima di € 3.000,00 (tremila/00).

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata a:

- Cherubini Stefano nato a San Severino Marche (MC) il 30/09/1982 e residente a Visso (MC) in Via G. Rosi n.25, C.F. CHRSFN82P30I156Q, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della Società Agricola Triticoltura Cherubini snc di Cherubini Stefano e Lorenzo & C. con sede a Visso (MC) in Loc. Valle Castelsantangelo sul Nera, P.IVA C.F. e P.IVA 01174760437, in qualità di trasgressore;
- Società Agricola Triticoltura Cherubini snc di Cherubini Stefano e Lorenzo & C. con sede a Visso (MC) in Loc. Valle Castelsantangelo sul Nera, C.F. e P.IVA 01174760437, in qualità di obbligato in solido.

L'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata, al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Visso e al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri "Parco" di Visso.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale di Macerata, ai sensi del D.Lgs. 01/09/2011, n.15, entro 30 giorni dalla sua notifica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MOROSI DARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
.....04-10-2019 al 19-10-2019
Li04-10-2019 Reg. n.1060

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MOROSI DARIO

-

RELATA DI NOTIFICA

Visso li _____

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato copia del presente decreto al Sig.
_____ consegnandolo nelle mani del Sig.
_____.

Reg.n. ____/____

IL MESSO COMUNALE
